

QUESITI DI ORDINE GENERALE

- 1. Quando è prevista la pubblicazione delle graduatorie, avendo come date di riferimento le scadenze del 25 maggio, 27 giugno e 4 agosto 2022, in modo da poter compilare in maniera più precisa il cronoprogramma?**

Non è possibile indicare una data di uscita dei risultati, che sono strettamente connessi al numero di domande pervenute e ai relativi lavori di istruttoria e commissione. I tempi di pubblicazione sono in media di 60/90 giorni dalla data di scadenza della Sezione del bando. In ogni caso, tutti i risultati saranno pubblicati entro il 2022. Il cronoprogramma è inteso di massima e va compilato inserendo i mesi generici e non specifici, come richiesto dal bando, seguendo quanto indicato nel Portale Bandi della DGCC. Dopo l'aggiudicazione eventuale del grant, si predisporrà il cronoprogramma effettivo.

- 2. I progetti possono iniziare prima dell'eventuale assegnazione del finanziamento e/o concludersi dopo la scadenza del progetto?**

I progetti devono essere realizzati a partire dall'accettazione del finanziamento (comunque dopo la pubblicazione dei risultati) come stabilito nelle diverse sezioni del bando e concludersi entro 12 o 18 mesi da quella data, in base agli Ambiti. Eventuali proroghe possono essere previste per motivi di forza maggiore e comunque esplicitamente concordati con la DGCC e formalmente accordati da questa. Non sono, in ogni caso, mai ammissibili progetti iniziati prima dell'accettazione del finanziamento.

- 3. Sono ammissibili progetti operanti nell'ambito delle arti performative e strettamente legati ai linguaggi della musica, della drammaturgia contemporanea, del circo, della danza e del teatro fisico?**

Le arti performative rientrano in quelle finanziate dal bando nei limiti delle competenze della Direzione Generale Creatività Contemporanea, ovvero se rientrano nell'espressione delle arti visive (seppur nella più ampia accezione del termine e aperto alla contaminazione tra i diversi linguaggi) e non dello spettacolo dal vivo (con diretto riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi e allo spettacolo viaggiante) che appartengono alla Direzione Generale Spettacolo dal Vivo.

- 4. Istituzioni con sede nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino possono essere considerate partner culturali stranieri? Gli Istituti Italiani di**

Cultura, Consolati e Ambasciate sono considerati istituzioni culturali straniere? E gli istituti stranieri in Italia?

Il progetto Italian Council mira a una promozione al di fuori dei confini nazionali: essendo lo Stato del Vaticano – così come la Repubblica di San Marino – enclave nel territorio italiano, enti appartenenti a questi Stati non possono essere ritenuti sufficienti, da soli, per la promozione internazionale del progetto. Come indicato all'art. 17 del bando, si specifica che "Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura non sono istituzioni straniere bensì enti italiani operanti all'estero". Ai fini del bando, infatti, per "Istituzione culturale straniera" operativa nell'ambito dell'arte contemporanea si intende una istituzione culturale non italiana e con base oltre i confini nazionali. Per lo stesso motivo, non sono ammessi come partner internazionale unico neanche gli istituti culturali stranieri o le accademie straniere in Italia. Pertanto, l'attività promozionale internazionale deve essere necessariamente svolta in una istituzione del contemporaneo situata oltre i confini nazionali.

5. Che ruolo ha, più nello specifico, un partner culturale, e quale le sue differenze dal partner di progetto? Riguardo all'attuazione del progetto, vi sono attività non consentite al partner culturale?

La differenza tra partner di progetto e partner culturale è principalmente nel tipo di coinvolgimento all'interno del progetto. Come esplicitato nell'art. 2 del bando, il partner culturale è quel soggetto che si impegna a promuovere culturalmente il progetto e che quindi è coinvolto esclusivamente in attività di promozione impegnandosi, ad esempio, a ospitare eventi e attività culturali a riguardo (esempi pratici: ospita l'artista per la sua ricerca; ospita l'artista per talk o workshop; aiuta nella promozione e comunicazione; ospita la mostra promozionale o screening di video, o altri eventi promozionali). Le spese relative ad attività promozionali riguardanti il progetto possono rientrare nel contributo richiesto per il bando ma devono essere direttamente sostenute dal soggetto proponente, o da un partner di progetto. Sempre secondo quanto riporta l'art. 2 del bando, un partner culturale può anche essere co-finanziatore del progetto: ciò significa che, oltre allo svolgimento di attività promozionali, eroga un contributo monetario per la realizzazione del progetto. Il partner di progetto ha un ruolo progettuale molto più marcato e collabora attivamente alla riuscita del progetto. Inoltre, è autorizzato a sostenere spese ammesse a contributo, seppure in misura minore rispetto al proponente. Può o non può svolgere le stesse azioni di un qualsiasi partner culturale, ma con un ruolo più strutturato e operativo. I partner culturali non devono essere confusi con fornitori, sponsor o sponsor tecnici e dunque non possono svolgere attività connesse a questi soggetti (cfr. art. 2). Tra gli esempi pratici di attività non consentite: non sono ammesse mostre o altri eventi in gallerie d'arte commerciali. Altre attività saranno valutate dalla Commissione che è l'unica che può decidere in merito.

6. Una istituzione può essere partner di progetto su due linee di intervento diverse, con due istituzioni capofila diverse, per esempio per un progetto di ambito 1 e per un progetto di ambito 2?

L'art. 2 indica che "Tutti i soggetti attuatori (proponente singolo o capofila e partner di progetto) possono partecipare al bando con una sola candidatura". Il bando è unico anche se si sviluppa su tre ambiti di intervento. La candidatura è intesa pertanto per l'intero bando e nessuno degli attuatori può partecipare come attuatore a più progetti di ognuno dei tre ambiti.

7. Un partner culturale può essere un'organizzazione privata a fini di lucro o deve obbligatoriamente essere un ente no-profit?

Il partner culturale può essere anche privato, preferibilmente non profit. Enti for profit sono ammessi solo se coerenti rispetto alla natura del progetto e necessari alla realizzazione dello stesso: in questo caso la collaborazione deve essere chiaramente e opportunamente giustificata. Si specifica che i partner presso le cui sedi si svolgeranno attività espositive e/o culturali di restituzione devono essere necessariamente non profit, così come le istituzioni coinvolte nei progetti di ricerca della Sezione VIII. Non sono ammessi come partner culturali gallerie d'arte commerciali e imprese altrimenti individuabili come sponsor. La collaborazione sarà attentamente esaminata dalla DGCC e dalla Commissione di Valutazione, che può non accettarla qualora non la ritenesse opportuna (cfr. art. 2).

8. Sono ammissibili, in qualità di partner culturali, istituzioni estere non specificatamente attive nell'ambito dell'arte contemporanea?

Il bando non specifica che il partner culturale debba essere esclusivamente attivo nell'ambito dell'arte contemporanea. Tuttavia, si ricorda che in alcune Sezioni è specificato che le istituzioni straniere coinvolte per la presentazione dei progetti all'estero debbano essere accreditate e attive nell'ambito dell'arte contemporanea. La Commissione si riserva comunque di valutare la qualità del partenariato attivato e la coerenza rispetto alla proposta progettuale presentata.

9. L'istituzione straniera coinvolta nel progetto può essere partner di progetto oppure può essere solo ed esclusivamente partner culturale, e quindi non può beneficiare del contributo nemmeno indirettamente?

Relativamente alle Sezioni I, II, III e V l'istituzione straniera può essere coinvolta anche in qualità di partner di progetto e quindi, come indicato nell'art. 2 del bando, può ricevere dal proponente capofila una quota minoritaria del contributo, da gestire direttamente. In questo caso, sempre come indicato all'art. 2, sarà necessario un accordo di partenariato sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i soggetti attuatori coinvolti.

10. Le cooperative mutualistiche, che richiamano esplicitamente nei loro statuti le disposizioni dell'art. 2514 c.c., sono considerabili enti senza scopo di lucro? In generale, per quanto riguarda gli enti che possono avere anche nature giuridiche differenti, quali documenti sono richiesti a prova della natura di ente "senza scopo di lucro"?

Le cooperative mutualistiche, che richiamano esplicitamente nei loro statuti le disposizioni dell'art. 2514 c.c., sono considerabili enti senza scopo. Lo scopo di lucro è il c.d. scopo-fine della società volto a produrre utili (lucro oggettivo) da distribuire ai soci (lucro soggettivo); consiste nell'orientamento al profitto ossia alla differenza positiva tra il valore dei ricavi economici e i costi economici. Il lucro è l'eccedenza positiva dei ricavi al netto dei costi che vengono divisi tra i soci. (riferimento normativo, art. 2247 Codice Civile). Sono quindi da intendersi come società senza scopo di lucro quelle ove non è prevista la ripartizione degli utili tra i soci oppure le c.s. Imprese Sociali di cui al D.Lgs. 155/2006, ovvero le organizzazioni private, ivi comprese le società, "che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale". Le organizzazioni, e dunque anche le società, che esercitano un'impresa sociale e vogliono essere considerate

tali, non possono avere scopo lucrativo: devono infatti “destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio” e non possono distribuire utili e avanzi di gestione in favore dei soci. Per partecipare al bando, a riprova dell’assenza di scopo di lucro, deve essere presentato in allegato alla domanda, in aggiunta alla documentazione già richiesta: Statuto, Atto Costitutivo, accompagnati da una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale viene riportata e dichiarata la natura “non profit”.

11. Il co-finanziamento, anche quando coperto interamente dal proponente, può essere corrisposto in beni e servizi (kind)?

La regola generale è che il co-finanziamento deve essere corrisposto sempre con spese vive effettive, giustificate e documentabili sostenute per il progetto nell’arco di tempo del progetto. In altre parole, le spese per il progetto, anche di co-finanziamento, devono essere effettivamente sostenute. Infatti, il bando, all’art. 3 recita che il proponente deve garantire “di poter sostenere almeno il 20% (venti per cento) dei costi ammissibili del progetto, che potrà essere assicurato anche mediante eventuali forme di co-finanziamento”. Il bando sottolinea l’impossibilità del contributo in kind (beni e servizi) rispetto ai co-finanziatori terzi per intendere che non sono ammesse sponsorizzazioni tecniche all’interno del budget, ma solo all’esterno, ma la regola dell’inammissibilità di co-finanziamento in kind (beni e servizi) è estensibile a tutto il finanziamento. Possono essere ammesse spese interne all’attività dei soggetti attuatori, solo se effettivamente legate al progetto e documentabili. L’esempio base, e anche il più ricorrente, è l’uso del personale interno (cfr. FAQ n. 19) o di spese per utenze o di affitto per il solo periodo della durata del progetto e se strettamente legate al progetto, in entrambi i casi spese vive, effettive e documentabili.

12. All’interno del 20% dei costi ammissibili del progetto che devono essere garantiti e co-finanziati dal soggetto proponente, è possibile includere anche i costi del personale interno?

Sì. Sono ammissibili al rendiconto come co-finanziamento, da parte dei soggetti attuatori, i costi del personale interno al proponente, che sono generalmente quelli relativi a contratti di lavoro dipendente, regolarmente censito. Il totale delle ore rendicontabili all’interno del progetto sono quelle ordinarie nella misura massima complessiva di 840 all’anno, proporzionate alla durata del progetto (esempio: per un progetto di undici mesi, le ore massime complessive ammissibili sono 770; per un progetto di 18 mesi sono 1260). La documentazione giustificativa della spesa è rappresentata dalla copia della lettera d’incarico o dell’ordine di servizio con l’indicazione delle competenze del lavoratore, delle attività da svolgersi e dell’impegno massimo previsto sul progetto espresso in ore/uomo sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente proponente.

13. Una galleria privata o un ente privato profit possono essere partner culturali del progetto? La galleria privata può essere sponsor oppure co-finanziatore?

Una galleria d’arte commerciale non può essere partner culturale del progetto. In generale, gli enti privati for profit possono essere partner culturali solo se il progetto dell’artista prevede collaborazioni specifiche e intrinseche per la sua ricerca con tali realtà (a solo titolo esemplificativo: un laboratorio scientifico oppure una impresa che produce uno specifico materiale al centro della ricerca dell’artista).

Una galleria d'arte commerciale non può nemmeno essere sponsor del progetto. Come indicato nella FAQ n. 28, gli sponsor sono aziende o imprese o società che pagano una quota di co-finanziamento per la pubblicità del proprio marchio commerciale. Come indicato nell'art. 2 del Bando, la DGCC si riserva sempre "la facoltà di valutare l'ammissibilità dello sponsor sulla base di criteri di opportunità e affidabilità". In questo caso, per questioni di opportunità, la galleria non può comparire come sponsor, ma può essere un co-finanziatore: il suo marchio non potrà dunque comparire nel campo dei loghi ma potrà, in alternativa, comparire nei colophon tra l'elenco dei possibili donors o supporters del progetto.

14. La domanda deve essere presentata da un indirizzo PEC del candidato?

Come indicato all'art. 5 del bando e sulla pagina web dedicata al bando Italian Council 11, la domanda va presentata esclusivamente attraverso il Portale Bandi della Direzione Generale Creatività Contemporanea, compilando gli appositi moduli dopo essersi registrati. Non saranno prese in considerazione candidature pervenute in altre forme diverse dalla suddetta piattaforma di caricamento.

15. La PEC è obbligatoria? Anche per soggetti proponenti stranieri? È possibile fornire l'indirizzo PEC di un'altra persona all'interno della domanda di ammissione a finanziamento?

La PEC è uno strumento necessario per le comunicazioni formali e ufficiali tra enti, cittadino e Pubblica Amministrazione e deve essere esclusivamente personale o dell'istituzione. La PEC è obbligatoria solo per i proponenti italiani. Per gli enti stranieri è sufficiente l'e-mail istituzionale dell'ente proponente.

16. In caso di assegnazione del finanziamento, esistono delle variazioni o modifiche che l'ente aggiudicatario può apportare autonomamente senza richiedere l'approvazione della DGCC (o altra autorità preposta)?

Fermo restando che ogni variazione deve essere concordata con la DGCC, e che il responsabile del procedimento è tenuto a monitorare il progetto in ogni singolo passaggio, qualora intervenissero variazioni sostanziali, o radicali, che rechino pregiudizio al progetto e al suo concept come approvato dalla commissione (per comprovati e giustificati motivi di forza maggiore), è necessario procedere a una richiesta formale e attendere le determinazioni della DGCC.

17. Se un'istituzione esistente da molti anni sotto diversa natura giuridica e/o dipendente da altro ente, e da sempre operante nell'ambito dell'arte contemporanea, è diventata ente no profit di diverso tipo e/o autonomo da meno di 24 mesi, può partecipare al bando come soggetto proponente, capofila o partner di progetto?

È possibile partecipare come soggetto attuatore presentando tutti i documenti che attestino l'attività nell'ambito dell'arte contemporanea anche nella precedente natura (che non deve essere comunque for profit, e sempre legata alla valorizzazione e promozione dell'arte contemporanea) e lo statuto attuale dell'ente non profit e/o documentazione da cui si evinca il passaggio dalla precedente condizione giuridica e/o l'appartenenza ad altro ente, dunque la continuità nell'attività di promozione e valorizzazione delle arti contemporanee. Si specifica, in tal senso, che alla domanda di partecipazione vanno allegati: lo statuto e/o altra documentazione ufficiale da cui si evinca in maniera chiara l'eredità delle attività o

l'attività ereditata; - documentazione oggettiva (vale a dire atti ufficiali, documenti del precedente ente in relazione all'istituzione e/o alle attività della biennale, eventuali passaggi di consegne formali, etc.) atta a testimoniare l'attività pregressa in altro ente e il passaggio alla nuova associazione, anche di eventuale personale e/o responsabile coinvolto.

18. Per gli eventuali co-finanziatori e/o sponsor del progetto è necessario produrre un accordo, o lettera di impegno, con annessa l'informativa o autorizzazione al trattamento dei dati personali?

Il bando non richiede tale documentazione. Eventuali documenti potrebbero essere richiesti dall'amministrazione successivamente, in caso di vincita del contributo.

19. Un Istituto Italiano di Cultura all'estero può essere proponente capofila di un progetto?

Un Istituto Italiano di Cultura può essere capofila se possiede i requisiti richiesti dall'art. 4 del bando. Si rappresenta che ai fini del bando, un IIC non è considerato ente straniero, ma ente italiano con sede all'estero; pertanto, si dovranno seguire tutte le indicazioni specifiche previste per gli enti italiani dalle singole sezioni.

20. L'artista direttamente promosso attraverso il bando può essere anche il legale rappresentante dell'ente proponente?

Il Bando non osta in tal senso, sarà la Commissione a valutare nei meriti l'opportunità di tale aspetto.

21. In merito alle spese ammesse a contributo e sostenute direttamente dal partner di progetto, come devono essere inserite nel budget e poi successivamente rendicontate?

Le specifiche sulle modalità di rendicontazione saranno comunicate dal responsabile del procedimento di Italian Council ai beneficiari e riguardano un momento successivo alla selezione. In generale, si specifica che il partner di progetto può fare spese per suo conto (diversamente dai partner culturali) dando indicazioni precise sul documento contabile rispetto al progetto; la documentazione contabile sarà consegnata al capofila per la rendicontazione all'amministrazione (come indicato nel bando). Successivamente il capofila rimborserà il partner per la quota di competenza. Si specifica che il partner di progetto può fare spese solo per una percentuale minoritaria del contributo. In ogni caso, nel budget si riportano i costi di finanziamento e co-finanziamento (nella piattaforma, per ogni voce di costo, è chiesto di specificare quanto è quota parte finanziamento e quanto di co-finanziamento) senza specificare se le sostiene il capofila o il partner, perché è comunque il capofila il responsabile del finanziamento. Questi aspetti saranno eventualmente dettagliati nell'accordo di partenariato che è richiesto dal bando.

22. In caso di assegnazione del finanziamento, è obbligatorio rendicontare anche le spese sostenute dai co-finanziatori e/o sponsor?

Tutte le spese del progetto, come elencate dal budget (quadro economico) approvato dalla commissione, siano esse pertanto di finanziamento o di co-finanziamento, devono essere rendicontate. La DGCC deve verificare che il proponente abbia effettivamente speso la sua parte di co-finanziamento prima di erogare il saldo.

23. Qualora le attività di promozione e valorizzazione del progetto fossero posteriori alla data di conclusione del progetto, potrebbero comunque essere coperte dal budget del progetto stesso?

I progetti devono essere realizzati a partire dall'accettazione del finanziamento (comunque dopo la pubblicazione dei risultati) ed entro 18 mesi da quella data. Pertanto, gli eventi di promozione e/o valorizzazione devono obbligatoriamente essere realizzati dopo l'assegnazione del contributo ed entro e non oltre i 18 mesi previsti dal bando.

AMBITO 3, SEZIONI VII e VIII

24. Può presentare domanda un artista e/o critico e/o curatore cittadino italiano ma residente all'estero, regolarmente iscritto all'AIRE? Può presentare domanda un artista e/o critico e/o curatore fiscalmente residente in Italia ma di nazionalità straniera?

I requisiti richiesti per artisti/curatori/critici direttamente promossi dal progetto sono quelli elencati all'art. 4 del bando, ovvero: essere cittadini italiani ovunque residenti, essere cittadini non italiani ma fiscalmente residenti in Italia. Tali requisiti devono essere posseduti al momento della candidatura (vale a dire alla scadenza del bando) e non devono decadere durante i mesi di elaborazione del progetto fino alla conclusione dello stesso.

25. Sono un cittadino italiano ma, risiedendo all'estero, non sono in possesso del codice fiscale italiano in corso di validità. Cosa devo inserire?

Con riferimento all'art. 4 del bando in cui si disciplinano i requisiti per artisti/curatori/critici direttamente promossi dai progetti, ovvero "Essere cittadini italiani o fiscalmente residenti in Italia"; se si è cittadino italiano, il codice fiscale può essere sostituito da una autodichiarazione a norma del DPR 445/2000 attestante che è cittadino italiano residente all'estero e che non è in possesso del codice fiscale in corso di validità. L'autodichiarazione deve essere datata e firmata. La residenza fiscale in Italia è obbligatoria per i cittadini non italiani ma residenti in Italia.

26. Con riferimento ai requisiti di ammissibilità richiesti agli artt. 4.1 e 4.2: quali sono i titoli equipollenti alla Laurea Triennale o diploma accademico di primo livello, e alla Laurea Magistrale? È necessario allegare alla domanda di ammissione al finanziamento anche un certificato di equipollenza ufficiale?

Il bando richiede l'autodichiarazione del possesso del titolo e non un certificato di equipollenza. In merito alle equipollenze, si consiglia se possibile di chiedere informazioni all'istituto che ha rilasciato il titolo e, per ogni informazione più specifica, si rimanda alle direttive del Miur che riguardano le [Equipollenze ed equiparazioni tra titoli accademici italiani](#), i [Titoli accademici esteri](#) e le [Equipollenze titoli esteri](#).

27. È possibile sviluppare un progetto che si svolga in meno di 18 mesi?

I progetti delle Sezioni VII e VIII devono essere conclusi entro 18 mesi dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, comprese le eventuali forme di restituzione pubblica dei risultati. Ciò significa che un progetto può svolgersi anche in un minor tempo.

28. È possibile fare domanda anche se non in possesso di una partita IVA?

La partita IVA non è tra requisiti richiesti per la partecipazione al bando. Tutti i finanziamenti Italian Council sono al lordo di qualsiasi imposta o onere, la cui responsabilità rimane al candidato. La DGCC non entra nel merito delle questioni fiscali dei singoli candidati.

29. In merito alle forme di restituzione del periodo di residenza (Sezione VII) o della ricerca (Sezione VIII), sono da realizzarsi esclusivamente all'estero?

Prevalentemente, ma non esclusivamente: a livello nazionale possono essere proposte delle attività di promozione e valorizzazione volte a far conoscere il progetto.

30. L'ambito in cui operano le istituzioni straniere non profit coinvolte nel progetto può essere anche di altro genere oltre a quello artistico?

Le istituzioni straniere coinvolte del progetto devono essere focalizzate sul core della ricerca; pertanto, non sono escluse istituzioni di altro genere oltre a quelle legate all'arte contemporanea, purché coerenti con il progetto presentato che deve essere comunque legato all'arte visiva; sarà, in ogni caso, la Commissione a valutare nel merito i partner coinvolti.

31. I grant sono considerati al lordo o al netto delle imposte?

Come dichiarato esplicitamente nel bando, all'art. 23 "Nelle more del Regolamento Italian Council, e del presente bando, le borse si configurano come premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali e sono erogati al lordo di qualsiasi onere fiscale." Tali premi sono generalmente riconducibili a "Altri redditi diversi" non soggetti a ritenuta alla fonte; pertanto, è responsabilità del beneficiario verificare eventuali imposte da pagare.

Sezione VII Borsa (grant) per residenze di ricerca per artisti, curatori e critici presso una sede estera accreditata

32. In caso di residenze di ricerca per curatori, il grant può sostenere anche gli artisti coinvolti nella mostra finale da realizzare?

I candidati sono liberi di organizzare le attività che ritengono più opportune ai fini della presentazione del proprio progetto tenendo presente che, come specificato nel bando, la borsa è intesa come sostegno alle spese di residenza e alle attività di ricerca del singolo candidato, non come finanziamento di eventuali attività espositive, per le quali la borsa è intesa a titolo di piccolo contributo. Si specifica che per "esposizione" si intende un'occasione di presentazione al pubblico delle fasi e/o dei risultati ottenuti durante la ricerca in residenza, quindi una mostra-dossier o documentaria, con organizzazione e budget più contenuti rispetto ad una mostra completa di opere e apparati, e con finalità differenti. Questo non esclude la possibilità di coinvolgere artisti di qualunque provenienza, ferma restando l'estraneità della DGCC dai rapporti tra questi e i candidati. A titolo esemplificativo, se il candidato intende pagare fee o rimborsare spese agli artisti sarà libero di farlo, ma è tenuto a specificare queste voci di spesa nel quadro economico (al momento della candidatura), che sarà soggetto a valutazione da parte della Commissione. È opportuno programmare le proprie attività sulla base degli accordi con la sede di residenza,

la quale potrebbe richiedere al candidato analoghe forme di restituzione al pubblico, purché rispettino i requisiti e le finalità del bando Italian Council. Si ricorda che la congruità della somma richiesta rispetto al progetto è elemento di valutazione della Commissione.

33. Un progetto di residenza può svolgersi in due diverse sedi estere?

Se il progetto è unico e indivisibile con, a mero titolo esemplificativo, una fase di ricerca/studio, e un'altra di sperimentazione pratica, può svolgersi anche in due diversi centri di residenza. In quel caso sarà necessario presentare due lettere di invito.

34. Se il periodo di residenza è svolto presso più istituzioni ai fini della stessa ricerca, vanno segnalate entrambe come istituzioni straniere coinvolte oppure come partner culturali?

Se la residenza è svolta in più sedi, la principale va segnalata nell'apposito modulo nel form di presentazione della domanda del Portale Bandi, le altre vanno indicate nella sezione dei partner culturali, caricando le relative lettere di invito.

35. Il periodo di residenza può essere iniziato anche prima della comunicazione dei risultati del bando?

Come esplicitamente indicato all'art. 23.1, "La borsa può avere una durata massima di 12 (dodici) mesi in relazione al progetto e all'importo richiesto, a partire dal giorno successivo all'accettazione della borsa". Questo significa che il progetto può partire solo dopo tale giorno e che non sono ammessi progetti avviati prima della scadenza del bando.

Sezione VIII - Borsa (grant) per il sostegno alla ricerca internazionale di artisti, curatori e critici

36. Un gruppo temporaneo può presentare insieme domanda di finanziamento per un progetto di ricerca comune? È possibile altrimenti che ognuno dei componenti inoltri domanda separatamente, ma per lo stesso progetto?

No, non è possibile inviare due domande di partecipazione distinte per il medesimo progetto di ricerca. Essendo un unico progetto di ricerca, è possibile partecipare con un'unica domanda esclusivamente in qualità di collettivo, inteso come unica autorità attiva da tempo e non costituitasi appositamente per un singolo progetto di ricerca, o per partecipare al bando (vedi art. 4 del bando). A riguardo, farà fede il curriculum richiesto tra il materiale informativo da allegare all'interno della domanda di ammissione al finanziamento. La Commissione valuterà poi il curriculum dei candidati nel merito.

37. È possibile presentare domanda se si è iscritti a un dottorato di ricerca, in Italia o all'estero? In caso, è possibile fare domanda per supportare parte della ricerca di dottorato in corso?

L'art. 24 del bando chiarisce che "la borsa non costituisce titolo accademico. I candidati sono invitati a specificare eventuali altri assegni di ricerca o borse di studio a qualsiasi titolo conferiti per lo stesso progetto, anche successivamente all'eventuale vincita del grant". Non ci sono specifiche di esclusione rispetto ai dottorati di ricerca; dunque, il bando non osta in tal senso. Sarà la commissione a valutare nel merito la singola proposta.

38. La lettera di raccomandazione su carta intestata e debitamente firmata da esperti italiani o internazionali accreditati nel settore può essere scritta in una lingua diversa dall'italiano?

Sarebbe bene fosse in inglese o comunque in doppia lingua (lingua madre e inglese o italiano), poiché le lingue utilizzate all'interno del bando sono l'italiano e l'inglese.

39. È possibile presentare la lettera di raccomandazione sottoscritta da parte di curatori, galleristi (privati), artisti, oppure se per esperti accreditati nel settore si intende esclusivamente in campo accademico e/o di ricerca?

Le lettere devono essere redatte da personalità di rilievo nell'ambito dell'arte contemporanea, sia di ambito accademico sui temi di competenza della ricerca del candidato, sia di ambito artistico, critico e/o curatoriale.

40. Quali sono le spese ammissibili?

Il grant è destinato a sostenere principalmente le spese vive finalizzate alla ricerca e allo sviluppo della pratica artistica/critica/curatoriale. Sono coperti dal grant tutti i costi necessari alla ricerca e, tra le varie attività che possono essere rientrare, a mero titolo esemplificativo: viaggi di studio e ricerca (field trip), noleggio strumentazione, workshop, laboratori, purché strettamente connessi alla propria ricerca e non alla produzione di opere/ pubblicazioni/ esposizioni, se non nei limiti indicati nel bando.

41. Tra le spese ammissibili è possibile includere anche le tasse di iscrizione a un corso di studio post-laurea?

Il grant sostiene il progetto di ricerca dell'artista, ma non direttamente l'iscrizione e le relative tasse per frequentare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, come i Master universitari italiani di I e II livello.

42. Tra le spese ammissibili è possibile includere i costi di viaggio e supporto alla cura dei figli dei soggetti proponenti, in caso di viaggi di studio e di presentazione della ricerca all'estero?

Sì, sono ammissibili i costi per figli minori a carico, fino all'età scolare (6 anni).

43. Tra le spese ammissibili è possibile includere compensi per la documentazione dei momenti di presentazione e/o restituzione della ricerca (a mero titolo esemplificativo: fonico, fotografo, cameramen in occasione di talk o workshop)?

I costi relativi alla documentazione del progetto sono ammissibili purché il materiale prodotto resti nelle finalità della mera documentazione ricordando che, secondo l'art. 24 del bando, la borsa non sostiene la produzione di opere.

44. Tra le spese ammissibili è possibile inserire come fee e costi di viaggio per eventuali relatori invitati a un convegno o conferenza, inteso come momento di restituzione della ricerca?

Come indicato all'art. 24 del bando, la borsa è dedicata a sostenere prevalentemente la pratica artistica, critica e curatoriale del candidato e non la produzione di opere, mostre o pubblicazioni scientifiche. Considerando un convegno con relatori come un'attività prettamente scientifica, in questo caso appare più congruo considerare costi ammissibili

quelli di partecipazione dell'artista stesso a tale conferenza, e non i suoi costi di organizzazione generale. Sarà tuttavia la Commissione a valutare nello specifico le spese necessarie menzionate, per misurare la congruità economica della proposta presentata.

AMBITO 2, SEZIONI II, III, IV, V e VI

Sezione II - Contributo per la produzione di una mostra monografica presso un'istituzione culturale straniera

45. La domanda può essere effettuata esclusivamente da una istituzione straniera, o tale istituzione straniera deve collaborare necessariamente con una istituzione italiana?

La domanda può essere inoltrata da istituzioni culturali italiane e/o straniere aventi come fine la promozione e valorizzazione dell'arte contemporanea (art. 18 del bando). Pena esclusione, qualora il proponente sia italiano, è obbligatoria una lettera di invito dell'istituzione straniera organizzatrice dell'evento, o un accordo di partenariato con la stessa (cfr. art. 18.2.3, lettera b del bando). Pertanto: se l'istituzione proponente è straniera ed è l'organizzatrice della mostra non è necessario nessun accordo; se l'applicante è straniero ma non coincide con l'organizzatore dell'evento, è necessario un accordo di partenariato o una lettera di invito che dimostri l'impegno ad organizzare la mostra; se l'applicante è italiano è obbligatoria la lettera di invito dell'istituzione straniera che organizza la mostra, o un accordo di partenariato.

46. Tra i costi non ammissibili c'è quello del fee all'artista che, tuttavia, è requisito necessario nella presentazione del progetto: va quindi indicato nel quadro economico facendolo rientrare nel 20% di costi a carico del soggetto proponente?

Come chiaramente scritto nel bando, il fee nelle mostre è previsto ma a carico del proponente, ovvero deve rientrare nella quota di co-finanziamento del proponente.

47. Tra i costi non ammissibili, quanto sopra riportato per il fee all'artista, è valido anche per le spese relative alla produzione e/o acquisizione di opere o installazioni site specific? Tali spese possono essere comunque previste nel quadro economico, a comporre il 20% a carico del soggetto proponente?

Per la Sezione II, la produzione e/o acquisizione di opere o installazioni site specific in caso di una mostra è a carico del proponente e rientra nel 20% di co-finanziamento. Tali spese non devono in nessun modo essere coperte da finanziamento Italian Council.

48. Sempre in merito alle spese relative alla produzione e/o acquisizione di opere o installazioni site specific: nel caso in cui la mostra contempli la presenza di una performance, le spese relative all'esecuzione della performance sono da considerarsi spese di produzione o di eventi/promozione?

Le principali spese relative alla riattivazione della performance sono da considerarsi spese di produzione dell'opera perché riconducibili, come indicato dall'art. 18.1 del bando, a spese relative alla produzione di opere o installazioni site-specific. Nel dettaglio, a mero titolo esemplificativo, i costi e i compensi riguardanti i performer, attori e comparse coinvolti, o la

documentazione della riattivazione della performance, non sono ammissibili a finanziamento, ma possono essere inseriti nel quadro economico presentato e coperte dal 20% garantito dal soggetto proponente. Sulla base di quanto elencato sempre all'art. 18.1 del bando, sono considerati costi ammissibili le figure tecniche finalizzate all'allestimento dell'evento performativo (inclusi eventuali assistenti in loco), o il noleggio di attrezzature e strumentazione tecnologica, sempre finalizzate esclusivamente alla realizzazione dell'evento performativo

49. L'artista promosso dal progetto deve figurare come partner con cui stipulare un contratto?

Il rapporto che intercorre tra artista e proponente non è disciplinato dal bando; dunque, resta nell'ambito dei rapporti privati stipulati con terzi dal proponente nei meriti dei quali la DGCC non può entrare. Resta il fatto che l'artista non figura come partner poiché non è un soggetto con personalità giuridica (cfr. art. 2 del bando).

Sezione IV - Contributo per la partecipazione di un critico o di un curatore a una manifestazione internazionale periodica, a una mostra monografica o collettiva presso un'istituzione culturale straniera

50. È possibile coinvolgere più istituzioni culturali come partner di progetto, al fine di promuovere l'attività di un critico o curatore italiano in più parti del mondo?

La Sezione IV non finanzia progetti curatoriali, ma rimborsa le spese vive di ospitalità dei curatori e dei critici per istituzioni che li invitano per la curatela di una mostra, o di una manifestazione, e una quota parte per la produzione del catalogo e per le spese legate alla comunicazione del progetto.

Sezione V - Contributo per una produzione editoriale internazionale

51. In caso di ammissione al finanziamento, che cosa accade qualora ci fosse necessità di una variazione progettuale in corso d'opera, pur restando invariato il quadro economico presentato?

Il bando richiede, oltre a una necessaria presentazione del progetto, una scheda di massima volta ad accertare, oltre agli argomenti e ai contributor previsti, anche la congruità dei costi, come si trattasse di un qualsiasi preventivo. Va da sé che il progetto può subire fisiologiche variazioni di assestamento. Quello che non può cambiare in nessun modo sono i curatori e/o gli autori del volume, insieme all'argomento centrale della trattazione. Qualora subentrasse una variazione di costi, il finanziamento concesso non può cambiare, a meno che non scenda il costo generale del progetto: di conseguenza il finanziamento verrà decurtato. Se i costi aumentano, viceversa, non è possibile integrare il finanziamento e la differenza sarà a carico del proponente.

52. Il soggetto proponente può essere l'autore della pubblicazione, in possesso di partita Iva?

Il soggetto proponente non può essere l'autore della pubblicazione, in quanto persona fisica. La domanda deve pervenire da un museo, una istituzione, una università o un ente non profit attivo nel campo del contemporaneo.

53. Che ruolo ha l'editore? In particolare, il rapporto tra soggetto proponente e la casa editrice coinvolta deve essere equivalente a una partnership di progetto o a un rapporto di fornitura? Qualora l'editore figurasse come sponsor tecnico, il suo contributo potrebbe essere rendicontato a copertura della quota di co-finanziamento richiesta dal Bando? Può essere co-finanziatore o sponsor?

L'editore, essendo un ente che eroga un servizio pagato con il finanziamento ottenuto, non può essere in nessun modo partner culturale o partner di progetto a prescindere che sia ente di profitto o non profit (art. 2). I partner non possono infatti ricevere introiti dal finanziamento. Per un progetto editoriale, che è un caso sui generis, l'editore è, di per sé, figura autonoma e centrale nel progetto, alla stregua di un partner culturale. Può essere eventualmente uno sponsor tecnico se offre il suo servizio gratuitamente (extra budget, quindi la quota non è rendicontabile come co-finanziamento) o parzialmente gratuitamente (solo una parte è coperta dal budget). L'editore può essere eventualmente anche un co-finanziatore, fermo restando che il suo contributo sia erogato per attività esterne a quelle legate al servizio che eroga (per esempio, può co-finanziare attività di comunicazione o promozione, ma non legate strettamente alla produzione della pubblicazione del quale è fornitore). Il co-finanziamento, in questo caso, è certificato da una lettera di impegno a co-finanziare tali attività da parte dell'editore.

54. Occorre una lettera tra il soggetto proponente e l'editore coinvolto?

Il bando non richiede una lettera tra proponenti ed editore. Il rapporto con l'editore è dichiarato nel progetto e fa fede ed è vincolato quanto scritto nel progetto, poiché presentato sotto forma di auto dichiarazione a norma del DPR 445/2000. Tuttavia, il bando non vieta l'invio di una lettera di impegno dell'editore assieme agli altri documenti.

55. Il volume finale del progetto può entrare a far parte di una collana già esistente, o deve essere una pubblicazione completamente autonoma?

Il bando non dà indicazioni o non pone limitazioni in tal senso, sarà la Commissione a valutare nei meriti, tenendo conto di quanto richiesto all'art. 21 del bando.

56. In merito al piano di distribuzione nazionale e internazionale, c'è una quota minima di copie da distribuire? Esiste un importo massimo stabilito per il prezzo di vendita?

Il bando non dà indicazioni in tal senso, saranno elementi valutati dalla Commissione. Si rammenta che lo scopo principale del bando è la promozione internazionale, dunque la circolazione internazionale del volume.

57. I progetti riguardano solo prodotti editoriali cartacei o anche di altri media? Può una webradio e i suoi programmi di arte contemporanea essere ammessi come prodotto editoriale?

Il bando non indica che il progetto editoriale debba essere cartaceo, digitale, audio o altro, ma resta fermo il fatto che si debba trattare appunto di una pubblicazione e non di oggetto di altra natura. In ogni caso i progetti devono possedere i requisiti richiesti all'art. 21. Sarà poi la Commissione a valutare nel merito.

AMBITO 1

Sezione I - *Committenza internazionale e acquisizione di opere d'arte*

58. Se il museo di destinazione dell'opera ospita anche un evento espositivo di presentazione del progetto, deve essere incluso anche tra i partner culturali, fornendo quindi anche relativa lettera di impegno?

Se il museo di destinazione prevede attività di promozione, è necessaria anche la lettera di impegno, come previsto dall'art. 2 del bando.

59. Nel caso in cui l'opera oggetto della committenza sia una performance, in quali elementi dovrà consistere la donazione al museo di destinazione? E in questo caso, cosa si intende per edizioni? A seguito della donazione al museo e della cessione di tutti i diritti aventi carattere patrimoniale dell'opera prodotta, l'artista può riproporre la performance in altri contesti, di propria iniziativa ed usufruendo eventualmente di utili economici derivanti da questa?

In caso di performance, la donazione al museo di destinazione deve obbligatoriamente includere elementi tangibili e documentativi intesi come unico 'corpus' della stessa opera. Tutti i dettagli della donazione devono essere disciplinati all'interno del PACTA. Il museo ha i diritti patrimoniali e di utilizzazione dell'opera, mentre l'artista mantiene quelli morali. Se l'artista concede al museo anche la riattivazione della performance, deve indicare nel PACTA esattamente secondo quali modalità. Se non si cedono i diritti di riattivazione, la performance non può essere riattivata e rimangono solo gli elementi tangibili come, ad esempio, la partitura (sceneggiatura), la documentazione visiva, eventuali costumi o materiale di scena, ecc. Di conseguenza, anche la possibilità delle tre edizioni più la prova d'artista è strettamente correlata alla natura stessa della performance: può, ad esempio, non prevedere alcuna edizione; può al contrario riguardare l'intera opera; può riguardare solo i suoi elementi tangibili e/o documentativi, ecc. Si ricorda comunque che soltanto la prima delle tre edizioni può essere finanziata dall'Italian Council. Se si dà l'autorizzazione al museo per la riattivazione della performance (come se fosse una exhibition copy), questa non può essere riattivata senza assenso esplicito del museo. Inoltre, sia il fee per il prestito dell'opera, che quello dell'artista per la riattivazione della performance, sono questioni interne alle politiche del museo (in ogni caso, essendo un museo un ente pubblico, non può essere vincolato al pagamento di una prestazione), pertanto non vanno inserite nel PACTA, che è un documento rilasciato dall'artista, non dal museo. In generale, il fee è ammissibile come compenso per la creazione dell'opera e non per la sua riattivazione. Rispetto a ricevere un fee per la riattivazione di una performance da parte di un ente organizzatore dell'evento (se lo prevede), sarà il museo a valutare se è ammissibile o meno.

60. Come vengono regolamentate le cessioni dei diritti di proprietà da artista a soggetto capofila, e da soggetto capofila a ente destinatario della donazione dell'opera? È obbligatorio effettuare un atto notarile? Come sono regolamentati tali passaggi a livello contrattuale/finanziario?

Come si legge all'art. 17 del bando, è necessario un accordo preventivo di impegno che deve essere caricato nella piattaforma; il modello da utilizzare si scarica sempre dalla

piattaforma. L'ente proponente dona l'opera al museo di destinazione seguendo le prassi per le donazioni del museo destinatario. La DGCC non entra nei meriti di tali accordi, ma necessita poi di copia del documento di presa in carico inventariale a certificare l'effettiva acquisizione. L'ente proponente e l'artista cedono i diritti patrimoniali: l'artista mantiene quelli intellettuali; il proponente la paternità della committenza. La cessione dei diritti è disciplinata dalla legge sul diritto d'autore, dal PACTA e dall'atto di donazione. Si specifica che è ammissibile solo una donazione al museo e non un acquisto da parte di quest'ultimo da parte dell'ente proponente e che l'ente proponente non può ricevere nessun beneficio economico/guadagno dal progetto.

61. Un'installazione composta da più parti viene considerata un'unica opera? Tali parti possono essere esposte separatamente, ad esempio dislocando parte dell'installazione in un luogo differente dal museo di destinazione?

Quello che viene acquisito è un progetto artistico che può essere composto da una o più componenti, purché inteso come unico lavoro complesso. Un'installazione composta da più parti è considerata opera unica. In generale, sono ammesse produzioni di più opere se intese come componenti di un'unica installazione o produzione complessa (a titolo di mero esempio: una serie). Fermo restando che la destinazione dell'opera deve essere verso un unico museo o collezione pubblica, la responsabilità e le decisioni in merito a come esporre l'opera resta solo del museo stesso.

62. Uno stesso museo può risultare destinatario di più opere prodotte dal bando Italian Council (XI edizione, 2022)?

Il bando non pone limiti in tal senso. Per un museo non ci sono vincoli rispetto al numero di opere che può ricevere da differenti progetti.

63. Il soggetto destinatario dell'opera (museo o collezione pubblica italiana) può corrispondere al soggetto proponente?

Sì. Nel caso il museo o collezione pubblica italiana di destinazione dell'opera fosse anche soggetto proponente (singolo o capofila), l'unico vincolo imposto dal bando è, pena esclusione, il coinvolgimento formale all'interno del progetto di almeno un partner di progetto straniero (art. 17 del bando).

64. Il Museo o collezione pubblica di destinazione dell'opera deve essere specificatamente di arte contemporanea o comunque possedere una sezione d'arte contemporanea già preesistente?

Nel bando non è specificato che la collezione debba essere obbligatoriamente e specificatamente dedicata all'arte contemporanea; tuttavia, la Commissione si riserva di valutare la coerenza della proposta con la collezione di destinazione dell'opera. Si ribadisce che il requisito fondamentale di ammissibilità, pena esclusione, è che sia una collezione pubblica appartenente a musei statali, regionali, provinciali, civici italiani.

65. Che forma deve avere la diffusione e/o promozione all'estero del progetto?

Come indicato all'interno dell'art. 17 del bando, possono rientrare nell'ambito delle attività promozionali all'estero, a mero titolo esemplificativo: mostre temporanee sia monografiche che collettive; eventi collaterali o legati all'inaugurazione delle esposizioni; partecipazioni a manifestazioni periodiche internazionali (biennali, triennali, festival, etc.) o a eventi collaterali

a esse legati; eventi di presentazione o talk, da svolgersi anche da remoto mediante l'utilizzo di strumenti di video-conferenza; workshop, public program ed educational program. Si ricorda che, pena esclusione, i progetti devono prevedere almeno una forma di promozione internazionale espositiva presso qualificate e accreditate istituzioni straniere site oltre i confini nazionali e attive nell'ambito dell'arte contemporanea, purché tutti non profit.

66. In caso di una nuova opera prodotta site-specific, questa deve necessariamente essere installata all'interno degli spazi del museo o collezione pubblica di destinazione, o può anche essere installata in un altro luogo pubblico, pur incrementando la collezione del soggetto destinatario dell'opera?

Il museo scelto come sede definitiva dell'opera, pur lasciando quest'ultima nella sua sede all'aperto, avrà proprietà e responsabilità di gestione e tutela del bene. Nel caso l'istituto intendesse poi "musealizzare" l'opera, esso dovrà comunque garantire il suo carattere di lavoro ambientale e pubblico e dunque assicurare un allestimento adeguato e all'aperto, assimilabile a quello originario. Si ricorda che per questo tipo di opera è necessaria la richiesta di nulla osta da parte della Soprintendenza, ed eventuali di altre amministrazioni (vedi FAQ n° 67).

67. In riferimento alla documentazione richiesta per la realizzazione di un'opera site specific (art. 17.2.1, lettera h), cosa si intende esattamente per "richiesta di nulla osta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio"?

Per "Richiesta di nulla osta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio" si intende una copia dell'istanza formale inviata dal soggetto proponente alla Soprintendenza e/o eventualmente alle altre amministrazioni (ed eventuali riscontri da parte di queste amministrazioni, se già ricevuti) con la quale si dimostri chiaramente che il procedimento di verifica di fattibilità per la realizzazione dell'opera site specific sia stato avviato.

68. Quali documenti sono richiesti per dimostrare il co-finanziamento o sponsorizzazione del progetto? L'eventuale sponsorizzazione può essere considerata co-finanziamento? Inoltre, nel quadro economico presentato va inserito l'importo totale oppure scontato del servizio oggetto della sponsorizzazione?

Il bando non richiede nessun documento rispetto al co-finanziamento o sponsorizzazione, poiché il capofila è diretto responsabile nel garantire la copertura economica, a prescindere dagli accordi presi con i terzi. I documenti richiesti sono espressamente indicati all'art. 17.2.3 del bando. Lo sponsor è un co-finanziatore: l'art. 2 del bando dà specifiche rispetto a tutti i soggetti coinvolti previsti dal bando e alle diverse tipologie di sponsor (semplice e tecnico). Nel quadro economico presentato deve essere sempre riportato l'importo totale effettivo: il co-finanziamento è inteso come contributo monetario, dimostrabile poi in fase di rendicontazione dai documenti contabili. Si ricorda che le sponsorizzazioni tecniche e/o i co-finanziamenti in kind sono ammissibili ma fuori dal quadro economico presentato.

69. Il co-finanziamento del progetto (minimo il 20% del costo totale del progetto) deve essere esclusivamente a carico del proponente capofila, o può risultare anche a carico dei partner di progetto coinvolti?

Il co-finanziamento deve essere garantito dal proponente capofila, potendo anche contare sul contributo di soggetti terzi. A riguardo, l'articolo 2 del bando specifica che "un partner di

progetto o un partner culturale possono essere anche co-finanziatori del progetto”. Nel caso un partner di progetto fosse anche co-finanziatore del progetto, la distribuzione del co-finanziamento tra le parti deve essere disciplinata dall'accordo di partenariato richiesto all'art. 2 del bando. Il capofila rimane comunque l'unico responsabile davanti all'Amministrazione e la DGCC non potrà entrare in nessun modo nei meriti dei rapporti che nascono tra il capofila e soggetti terzi; a riguardo, si rimanda agli artt. 2 e 3 del bando.

70. Se un partner culturale fosse anche co-finanziatore del progetto, potrebbe gestire una quota minoritaria del contributo? A quanto ammonta la suddetta quota minoritaria?

Le spese di co-finanziamento possono essere sostenute in quota minoritaria, ovvero sotto il 50% dell'importo totale ricevuto, oltre che dal proponente capofila (o dall'artista), solo dal partner di progetto.

71. Come comportarsi se, per questioni inerenti la tutela della privacy, non fosse possibile inserire i dati personali del legale rappresentante del partner di progetto internazionale coinvolto nel progetto? In particolare, cosa fare se non fosse possibile condividere il codice fiscale personale del legale rappresentante?

Sottoscrivendo l'accordo, il partner di progetto si impegna giuridicamente con il capofila e indirettamente con la Pubblica Amministrazione; pertanto, tutti i dati utili a identificare l'autenticità di chi firma (cioè verificati dal documento di identità) sono necessari come specificato all'art. 2 del bando: "Gli accordi devono essere accompagnati da una copia del documento di identità, in corso di validità, di tutti i firmatari". Inoltre, si ricorda che la privacy è protetta dal regolamento europeo che viene sottoscritto da parte del partner di progetto al momento della candidatura, per cui i dati rimangono all'interno della DGCC, che fa parte della Pubblica Amministrazione, e non possono essere divulgati. Il codice fiscale personale del legale rappresentante del partner di progetto non è obbligatorio; in ogni caso, rimane obbligatorio il codice fiscale o equivalente dell'ente partner di progetto.

72. Qualora il soggetto capofila fosse una organizzazione non governativa e non potesse richiedere una garanzia fidejussione bancaria o assicurativa in prima persona, potrebbe essere uno dei partner di progetto, residenti in Italia, a richiedere la fidejussione bancaria e/o assicurativa al posto del soggetto capofila, divenendo egli stesso garante?

È possibile richiedere una garanzia fidejussoria ad una banca estera che intrattenga rapporti di collaborazione con un istituto di credito italiano; nel caso non ricorressero i presupposti per l'ottenimento della stessa, è possibile che il partner di progetto italiano si proponga come garante, purché venga inserita la chiara precisazione che la stipula della fidejussione garantisce tutti i rapporti riferibili a quel progetto, ivi compreso pertanto l'ottenimento dell'anticipo.

73. Il costo della fidejussione eventualmente accordata può figurare tra le spese amministrative sostenute?

Sì, il bando indica che le spese di fidejussione sono ammesse a finanziamento (art. 17.1): sono inseribili tra le spese amministrative del quadro economico.

74. Tra le spese ammissibili è possibile includere i costi di viaggio e alloggio per eventuali accompagnatori di persone con disabilità, se queste sono direttamente

coinvolte nel progetto?

Sì, i costi per accompagnatori di persone con disabilità, direttamente coinvolte nel progetto, sono ammissibili.

75. Se la richiesta di finanziamento è destinata alla produzione di una performance, il costo dei performer va inserito nella voce 'produzione' o nella voce 'personale a supporto del progetto'?

Se l'opera prodotta è una performance, il costo dei performer rientra nei costi di produzione dell'opera.